



Delibera n. **44/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 1/8

OGGETTO: Contratto di affidamento del servizio di valutazione del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse; di analisi delle interazioni delle funzioni ecosistemiche e della conseguente valutazione del costo ambientale e della risorsa con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 44/2016	Prot. n. 5094	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	-----------------	---------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI				X
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO				X
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto della Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTI il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013, ed in particolare l'art. 68 in materia di "contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi";
- VISTO il Regolamento per l'attività conto terzi, emanato con Decreto Rettorale n.259/2015 in data 8 giugno 2015;
- VISTA la delibera n. 39 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari del 25 novembre 2015;
- VISTA la comunicazione del Direttore Generale Prot. n.17880 del 10 giugno 2015 con cui si trasmettono le convenzione tipo che possono essere stipulate dai singoli centri di gestione autonoma, come approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.134/2015 del 29/05/2015;
- PRESO ATTO che presente proposta di convenzione non è conforme allo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione sopra citata, per cui si necessita di un'ulteriore approvazione da parte degli organi centrali di Ateneo;
- CONSIDERATO che l'attività prevista è pienamente compatibile con le attività proprie del Dipartimento e non ostacola lo svolgimento delle funzioni istituzionali della struttura;
- SENTITO il Direttore Generale;



Delibera n. **44/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 2/8

delibera

- 1) di approvare la proposta di Contratto di affidamento del servizio di valutazione del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse; di analisi delle interazioni delle funzioni ecosistemiche e della conseguente valutazione del costo ambientale e della risorsa così come definito nel decreto del 24/02/2015 n. 39 con Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A., nel testo sotto riportato;
- 2) di delegare il Direttore del DiSB, prof. Orazio Cantoni, alla sottoscrizione del contratto di affidamento;

Contratto di affidamento

del servizio di valutazione del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse; di analisi delle interazioni delle funzioni ecosistemiche e della conseguente valutazione del costo ambientale e della risorsa così come definito nel decreto del 24/02/2015 n. 39

TRA

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., con sede in Forlì, Piazza del Lavoro n.35, Codice Fiscale e Partita IVA n.00337870406, R.E.A. FC n.255969-cap.soc in. Versato Euro 375.422.520,90, rappresentata dall'Ing. Andrea Gambi nato a Omissis, il Omissis, domiciliato per la carica in Forlì, Piazza del Lavoro n.35, in qualità di Amministratore Delegato di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., in virtù dei poteri delegati conferiti con deliberazione del n. 109 del 18/07/2013 PEC: mail@pec.romagnacque.it; - (di seguito indicata anche "**Committente**" o, indistintamente come "Parte" o "Romagna Acque),

e

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DiSB), C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Orazio Cantoni, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25/11/2015, nel prosieguo del presente atto denominata "Università" e/o "affidatario"

PREMESSO CHE

- Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna; la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato;

Romagna Acque ha la necessità, nell'espletamento del servizio di fornitura idrica all'ingrosso, di ricevere il supporto necessario per approfondire ed avere l'aggiornamento degli adempimenti da osservare relativamente al decreto del 24/02/2015 n. 39;

– Romagna Acque ha, in particolare, la necessità di salvaguardare la risorsa idrica che le è



Delibera n. 44/2016 del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2016

pag. 3/8

stata affidata in gestione, localizzata nel conoide del Fiume Marecchia in Provincia di Rimini e Forlì;

- L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) possiede specifiche conoscenze, competenze e professionalità al fine di realizzare il suddetto servizio di supporto, di analisi e di aggiornamento normativo;
- Il Prof. Riccardo Santolini, indicato quale responsabile dello svolgimento delle attività affidate con il presente contratto, svolge da anni ricerche in quest'ambito, come dimostra il suo curriculum vitae ed ha prestato consulenza gratuita al Ministero dell'Ambiente per la redazione del Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. (15G00053) (Decreto del 24/02/2015 n. 39);

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Società, mediante il presente contratto (SMART CIG.....) affida all'Università, sotto la direzione del Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Santolini, l'esecuzione del servizio di supporto per la Valutazione del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse; di analisi delle interazioni delle funzioni ecosistemiche e di stima e valutazione, conseguente, del costo ambientale e della risorsa così come definiti nel decreto del 24/02/2015 n. 39. Il dettaglio della prestazione è riportato nel capitolato tecnico allegato (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 3 - DURATA

Il contratto ha la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto. Non è ammessa la proroga, neppure tacita, del presente accordo.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ

L'Università designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività affidate, il Prof. Riccardo Santolini, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza e di personale esterno specializzato. Tali collaborazioni, necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite dall'Università con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

La Società Romagna Acque designa quale proprio Responsabile – referente (da intendersi anche quale RUP) per l'esecuzione delle attività il Dr./Sig. _____

L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

ART. 5 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati delle prestazioni svolte le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà della Società committente.

L'Università si impegna a garantire alla Società committente, la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della convenzione e su quelle prodotte nell'ambito della



Delibera n. 44/2016 del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2016

pag. 4/8

presente convenzione, a non divulgarle a terzi ed a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione. Ogni comunicazione a terzi da parte della Università, avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Società.

ART. 6 - CONFIDENZIALITA'

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento della prestazioni affidate, di cui all'art. 2, la Società committente si impegna a riconoscere all'Università un corrispettivo di Euro 25.000,00 (venticinque mila)..... + IVA, - Tale importo verrà pagato dalla Società committente a fronte di regolari fatture emesse dalla Università secondo le seguenti modalità di pagamento:

- 50% alla stipula del presente accordo;
- 50% al termine delle attività, previa presentazione da parte dell'Università di una relazione scientifica finale, approvata dal referente aziendale di Romagna Acque.
- L'importo contrattuale, comprende la realizzazione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, di cui al presente contratto.
- Per quanto concerne il corrispettivo per l'esecuzione del servizio, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e, pertanto, i prezzi rimarranno fissi



Delibera n. 44/2016 del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2016

pag. 5/8

- ed invariabili per tutta la durata del servizio.
- Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fine mese, mediante bonifico bancario a favore dell'Università sul conto corrente indicato nel successivo art. 8;
- La fattura dovrà essere intestata a Romagna Acque-Società delle Fonti, S-p-A-. Piazza del Lavoro n.35, 47122 Forlì, P.IVA 00337870406 e dovrà indicare lo Smart CIG.
- La fattura dovrà essere presentata mediante inoltro telematico all'indirizzo di posta elettronica dedicato: fatture@romagnacque.it.
- L'invio della fattura tramite posta elettronica non si configura come fatturazione elettronica.
- I pagamenti rispetteranno tutte le normative vigenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed al successivo Decreto Legge 187/2010, ivi comprese le determinazioni operative o interpretative dell'Autorità dei Contratti pubblici in merito.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, saranno effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
- Codice IBAN: Omississpecificando le motivazioni;
- Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:
- Nome – Cognome: Alessandro Perfetto - data di nascita: Omissis- luogo di nascita: Omissis
- residenza: Omissis- Via Omissis– C.F. Omissis - qualifica Direttore Generale.

Situazione contributiva Università:

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.L'Università si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.. L'Università dichiara che gli estremi identificativi del c/c sopra riportato sono quelli dedicati alla presente commessa e si impegna a fornire i dati relativi al Legale Rappresentante corredati da una fotocopia del documento di identità sottoscritto in originale.

ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI

La Società consentirà al personale dell'Università, incaricato di seguire le attività della convenzione, il libero accesso alla discarica per il suo svolgimento, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della Società committente, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la convenzione.

ART. 11 - SICUREZZA



Delibera n. 44/2016 del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2016

pag. 6/8

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

ART. 12 – RISOLUZIONE

In materia di risoluzione del contratto trova applicazione quanto previsto agli artt. 135 e 136 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i..

Inoltre, Romagna Acque ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

- frode nell'esecuzione delle attività o reati accertati ai sensi dell'Art. 135 del Codice dei Contratti Pubblici;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- nel caso di ripetuto mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. n°81/2008;
- perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'espletamento del servizio, oltre che nel caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

A tale scopo, egli dichiara di avere in essere Polizza assicurativa di responsabilità civile Unipol UGF n. 51557465.

Romagna Acque si riserva altresì la facoltà di rescindere il contratto anche prima della scadenza sospendendo definitivamente i pagamenti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'affidatario, per fallimento ed altre gravi cause, non fosse in grado di continuare il servizio.

In ciascuno dei casi suindicati l'affidatario sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Romagna Acque che potrà rivalersi agendo in sede civile.

ART. 13 - RECESSO

In materia di recesso del contratto trova applicazione quanto previsto all'Art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i..

Le parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.

ART. 14 – OBBLIGHI PER L'AFFIDATARIO – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

L'Affidatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione delle attività di contratto, relativi agli obblighi in materia di assunzione e assicurazioni di tutto il personale dipendente;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle emanate dagli enti competenti (U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc.);
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'affidamento in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i servizi, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali nor-



Delibera n. 44/2016 del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2016

pag. 7/8

me o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo delle attività di contratto, egli non potrà accampare alcun diritto contro la committente.

- L'assunzione dell'affidamento di cui al presente contratto implica, da parte dell'Affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio, l'andamento climatico, l'accessibilità ai siti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare le prestazioni tutte eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione al prezzo da lui offerto sull'importo base stabilito dalla Committente.
- In conseguenza, i relativi corrispettivi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall'Affidatario come remunerativi di ogni spesa generale o particolare.

I corrispettivi, sotto le condizioni tutte del contratto, si intendono dunque accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L'Affidatario non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

ART. 15 – MODIFICHE - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente.

E', inoltre, fatto divieto all'affidatario di affidare in subappalto, il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico della Società committente.

ART.17 – CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa, le Parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Forlì, escludendo espressamente il ricorso alla Giustizia arbitrale.

ART.18 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. L'uso dei suddetti dati è consentito solamente in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.



Delibera n. **44/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 8/8

ART. 19 – CODICE ETICO e MODELLO 231 di ROMAGNA ACQUE

Ai sensi del vigente Modello di Organizzazione ex D-lgs 231/2001 di Romagna Acque, l'affidatario dichiara di essere informato dei principi del Codice Etico di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibile nel sito Internet della Società) e del Modello 231 e che la realizzazione delle attività previste dal presente Contratto avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni scritte, prendendo atto che, in caso di violazione da parte dell'affidatario medesimo, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Letto approvato e sottoscritto

Forlì - Urbino, _____

Per la Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Andrea Gambi

Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Il Direttore DISB - Prof. Orazio Cantoni

N. 1 allegato: agli atti